

**NOTA ILLUSTRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER  
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 E PROGRAMMATICA PER IL  
TRIENNIO 2023-2025**

**A) QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

Con la legge 12 luglio 2011, n.112, approvata dal Parlamento all'unanimità, la Repubblica italiana ha istituito l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, dando attuazione, da un lato, all'articolo 31, secondo comma, della Costituzione (*"La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo"*), dall'altro alla normativa sovranazionale vigente in materia di infanzia e adolescenza.

In particolare, gli articoli 12 e 18 della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, prevedono espressamente l'istituzione, da parte degli Stati aderenti, di organismi istituzionalmente preposti alla promozione e alla tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti.

Anche sul piano europeo, l'articolo 12 della Convenzione sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva in Italia dalla legge 20 marzo 2003, n.77, ha sollecitato gli Stati a promuovere, in concreto, l'esercizio dei diritti dei fanciulli, attraverso la costituzione di organi aventi, tra l'altro, funzioni propositive e consultive su progetti legislativi in materia di infanzia.

Con la citata legge l'Italia - che pur negli anni ha dimostrato grande attenzione e sensibilità alle problematiche minorili istituendo numerosi organismi dotati di specifiche attribuzioni in materia - ha colmato una lacuna legislativa dell'ordinamento che solo parzialmente talune regioni e province autonome avevano coperto fino ad oggi, nei limiti delle loro competenze, istituendo figure preposte a tutelare i diritti dell'infanzia a livello locale.



Nel contempo, con l'istituzione di questa nuova Autorità di garanzia, preposta in modo esclusivo alla promozione e alla tutela dei diritti delle persone di minore età, il nostro Paese ha dato attuazione ad obblighi internazionali ed europei derivanti dall'appartenenza ad istituzioni ed organismi sovranazionali.

La legge n. 112/2011 definisce, agli articoli 2 e 3, le modalità di nomina, i requisiti, le incompatibilità e l'indennità di carica spettante al titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza – che è organo monocratico – nonché le sue competenze specifiche, con particolare riferimento alla promozione dell'attuazione della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo in Italia, alla collaborazione continuativa e permanente con i Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza delle regioni e delle province autonome e con tutte le Istituzioni competenti in materia di infanzia e adolescenza, alla consultazione delle associazioni ed organizzazioni di settore, ai poteri consultivi, di indirizzo e controllo.

Tali competenze si inquadrano nel sistema generale di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, all'interno del quale operano, come è noto, una pluralità di soggetti, pubblici e privati, che a diverso titolo si impegnano per la promozione e la tutela dei diritti e degli interessi dei bambini e degli adolescenti che vivono nel nostro Paese.

In tale contesto, il ruolo dell'Autorità garante, quale emerge dal dettato normativo, è quello di mettere a fattor comune le diverse esperienze, creando sinergie e idonee forme di cooperazione e raccordo non solo con le Istituzioni e gli altri organismi pubblici preposti alla cura dell'infanzia e dell'adolescenza, ma anche con le associazioni ed organizzazioni del cd. terzo settore, nonché con gli operatori professionali e con le loro associazioni rappresentative (magistrati, avvocati, assistenti sociali, psicologi, medici ecc.).

L'articolo 5 della citata legge disciplina, invece, l'organizzazione dell'Autorità, istituendo l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.



Tale Ufficio costituisce la struttura organizzativa, posta alle dirette dipendenze dell'Autorità Garante, attraverso la quale l'Autorità medesima esercita le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dal citato articolo 3 della legge istitutiva.

Il comma 1 dell'articolo 5 della legge istitutiva prevedeva, nella sua formulazione originaria, che l'Ufficio dell'Autorità Garante fosse costituito esclusivamente da *“dipendenti del comparto Ministeri o appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio nel numero massimo di dieci unità... di cui una di livello dirigenziale non generale, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità Garante”*.


*La Legge di bilancio 27 dicembre 2017, n.205, aveva previsto ulteriori 10 unità di personale anch'esse appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio”*. Tale disposizione è stata prorogata fino al 31.12.2023 dal Decreto Legge 30 dicembre 2019, n.162, come modificato da Legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8.

Il Decreto legge 36/2022, convertito in legge con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto importanti modifiche all'assetto dell'Autorità, prevedendo all'art. 15 ter:

*1. Al fine di consentire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato “Ufficio dell'Autorità garante”, posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio”;*

*b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: “Art. 5-bis (Disposizioni in materia di personale). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale*



dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica è costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unità di personale non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso".

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, nei limiti della relativa dotazione organica. L'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzato ad assumere personale non dirigenziale di categoria A, posizione economica FI, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel biennio 2022-2023, nei limiti dei posti della dotazione organica rimasti vacanti all'esito della procedura di cui al periodo precedente. Per la corresponsione dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario al personale non dirigenziale dell'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzata una spesa pari ad euro 65.799 per l'anno 2022 e ad euro 131.597 annui a decorrere dall'anno 2023.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari ad euro 1.121.470 per l'anno 2022 e ad euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede: a) quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; b) quanto a euro 121.470 per l'anno 2022, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della



*Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse trasferite nel 2022 sul proprio bilancio autonomo ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;*

*c) quanto a euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)).*


In attuazione delle succitate disposizioni, con DPCM del 04.08.2022 sono stati istituiti i ruoli del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Autorità Garante.

Quanto all'organizzazione dell'Ufficio, il comma 2 dell'articolo 5 della legge 112/2011 stabilisce, invece, che *“le norme concernenti l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante e il luogo dove ha sede l'Ufficio, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità garante”*.

La predetta disposizione aggiunge anche che *“ferme restando l'autonomia organizzativa e l'indipendenza amministrativa dell'Autorità garante, la sede e i locali destinati all'Ufficio dell'Autorità medesima sono messi a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*.

In attuazione di tale disposizione normativa, è stato emanato, su proposta dell'Autorità garante, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, n.168 diretto a disciplinare l'organizzazione ed il luogo ove ha sede l'Ufficio, nonché la gestione delle spese (*“Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112”*), di seguito denominato “Regolamento”.

Sul piano finanziario, il citato articolo 5 precisa, al comma 3, che le spese per l'espletamento delle competenze dell'Autorità e per le attività connesse e strumentali, nonché per il funzionamento dell'Ufficio *“sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio della Presidenza*



*del Consiglio dei Ministri ed iscritto in apposita unità previsionale di base dello stesso bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.*

La medesima disposizione precisa, al comma 4, che l’Autorità garante dispone del suddetto fondo – pertanto ha piena autonomia finanziaria – ed è soggetta agli ordinari controlli contabili.

A seguito delle modifiche alla legge n. 112 del 2011 ed, in particolare all’istituzione del ruolo del personale dirigenziale e non dirigenziale dell’Autorità, è in corso una revisione del Dpcm 168 del 2012.

### ***B) CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023 E ADOZIONE DEL PIANO DEI CONTI INTEGRATO***


Il bilancio di previsione 2023, come previsto dall’articolo 12 del Regolamento, si compone degli schemi di bilancio, redatti sulla base degli obiettivi e dei programmi da realizzare nell’anno di riferimento, così come individuati nel documento programmatico adottato dal Garante, e della nota illustrativa che riporta i criteri seguiti nella predisposizione del bilancio, nonché ogni altra informazione utile sulla gestione.

Al bilancio annuale di previsione è allegata la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce.

La tabella è formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Il risultato di amministrazione è costituito dalla somma algebrica delle disponibilità non impegnate e dei maggiori o minori accertamenti di entrata (cfr. articolo 15 del Regolamento).

In aggiunta, ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento, al bilancio annuale di previsione è allegato il bilancio pluriennale, elaborato solo in termini di competenza e riferito ad un arco temporale



triennale. Il bilancio pluriennale è aggiornato annualmente in ragione di eventuali variazioni e/o di introduzione di norme applicabili all'Autorità.

Come previsto dall'articolo 13 del Regolamento, il bilancio di previsione è costituito per le entrate e per le spese da un unico Centro di responsabilità amministrativa.

Per quanto riguarda le entrate dell'Autorità, come disposto dal comma 2 del citato articolo 13, esse sono costituite da:

- a) contributo finanziario ordinario dello Stato;
- b) assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni ed enti privati senza finalità di lucro, per l'esecuzione di specifiche iniziative;
- c) contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi o progetti;
- d) attività di assistenza e di formazione commissionate da istituzioni pubbliche e private, nazionali ed estere, nonché da organismi internazionali;
- e) ogni altra eventuale entrata connessa all'attività del Garante o prevista dall'ordinamento;
- f) avanzo presunto, con separata indicazione della quota vincolata;
- g) entrate per partite di giro.

Per quanto riguarda le spese dell'Autorità, come disposto dal comma 5 del citato articolo 13, esse sono articolate funzionalmente in macroaggregati e, ai fini della gestione e della rendicontazione, sono ripartite in capitolo secondo l'oggetto della spesa.

Nel bilancio di previsione è iscritto un fondo di riserva, come disposto dall'articolo 16 del




Regolamento, da utilizzare nel corso dell'esercizio finanziario per esigenze di nuove o maggiori spese. I prelevamenti dal fondo di riserva sono disposti dal Garante, mediante corrispondente incremento degli stanziamenti di altri capitoli di spesa, ovvero la costituzione delle dotazioni finanziarie di capitoli di nuova istituzione. Sul fondo di riserva non sono emessi mandati di pagamento.

Il bilancio di previsione per l'anno 2023 dell'Autorità tiene conto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n.132, in cui è definito che le amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria adottino un piano dei conti integrato comune, costituito dall'elenco delle voci del bilancio gestionale finanziario e dei conti economici e patrimoniali, in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali per tutte le amministrazioni pubbliche.

L'adozione del piano dei conti integrato, strutturato gerarchicamente secondo vari livelli di dettaglio, nel rispondere all'obiettivo di garantire l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria, realizza uno schema classificatorio comune a tutte le amministrazioni pubbliche, rilevando le entrate e le spese sulla base di comuni criteri di contabilizzazione.

In linea con le citate disposizioni, l'Autorità ha adottato il piano dei conti integrato. A tal fine si è provveduto a ricondurre i singoli capitoli di entrata e di spesa del bilancio dell'Autorità alle singole voci dei livelli di classificazione contenuti nel piano dei conti integrato, al fine di uniformare il documento contabile alla struttura di riferimento. Per ogni capitolo del bilancio sono stati quantificati, in via preliminare, gli importi dei residui presunti al 31 dicembre 2020 e le previsioni definitive per l'anno 2021. Sulla base dei singoli oggetti di entrata o di spesa di ogni singolo capitolo si è quindi individuata la corrispondenza univoca di ciascun capitolo di spesa con i conti del bilancio armonizzato. In ragione di ciò, è stato allegato il documento riportante le previsioni per l'esercizio finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025 secondo la struttura del piano dei conti integrato ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n.132, che prevede l'esposizione degli importi previsionali al IV livello.





Accanto a tale prospetto, è stato predisposto il bilancio per capitoli, in AGIA corrispondenti al sesto livello del piano dei conti integrato pubblicato con il DPR 4 ottobre 2013 n. 132, al quale possono ricorrere le amministrazioni sulla base della necessità informativa delle proprie scritture contabili, come indicato dal comma 5 dell'articolo 3 dello stesso DPR.

Si chiarisce che il regolamento sostitutivo dei regolamenti contabili degli enti pubblici non economici, compresa l'Autorità, che dovrà definire tra l'altro gli schemi di bilancio per Missioni e Programmi, così come previsto dall'articolo 4, comma 3 lett. b del DLgs 91/2011, non è stato ancora emanato, e quindi l'Autorità ha adottato il piano dei conti integrato, che ha associato alle proprie rilevazioni contabili, ma mantiene lo schema di bilancio definito dall'articolo 13 del DPCM 20 luglio 2012 n. 168, Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.


Da un punto di vista metodologico la presente relazione al bilancio di previsione espone e analizza i dati finanziari più significativi dell'attività dell'ente. L'analisi si svilupperà seguendo una sequenza logica ed espositiva che consenta di rilevare le entrate e le uscite per tipologia di spesa.

## **C) DATI CONTABILI**

### **D) Premessa**

La legge n.112/2011 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168 costituiscono lo specifico fondamento normativo dell'autonomia organizzativa e contabile dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, peraltro declinata nel rispetto dei principi generali che regolano la contabilità pubblica.

In tale ambito è redatto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 dell'Autorità. Il documento evidenzia le fonti di finanziamento a livello di missione e di programma consentendo la completa tracciabilità dei flussi finanziari ed espone le entrate e le spese relative al funzionamento della struttura, nonché i criteri utilizzati per formulare le previsioni.




## ***1 – Analisi delle Entrate Correnti***

### **1.1 Contributo finanziario ordinario dello Stato**

Le risorse che alimentano il bilancio dell’Autorità attingono alla ***Missione 24 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” - Programma 24.5 “Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio”***. Le suddette risorse sono iscritte nel bilancio dello Stato, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sul capitolo di spesa 2118 (p.g.01 e p.g.02) da cui, a norma dell’articolo 5, comma 3, della legge n. 112/2011, affluiscono nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove sono appostate in entrata sul capitolo n. 841 e, nella spesa, nel Centro di ***Responsabilità 15 “Politiche per la famiglia” sui capitoli nn. 523 e 524***, per essere conseguentemente assegnate al bilancio autonomo dell’Autorità. Le risorse destinate al bilancio dell’Autorità per l’esercizio 2022 risultavano pari ad € 2.208.329,00 di cui € 2.008.329,00 destinate a coprire le spese di funzionamento ed € 200.000,00 da utilizzare per le spese relative alla carica di Garante dell’Infanzia e Adolescenza;

Sulla base delle norme citate in premessa, la suddetta dotazione finanziaria, verrà incrementata, a partire dall’esercizio finanziario 2023, della somma di € 2.242.940, ovvero della somma corrispondente al totale della copertura finanziaria delle disposizioni di cui al Decreto legge 36/2022, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le suddette risorse saranno interamente utilizzate per le spese del personale dei ruoli dell’Autorità Garante. Pertanto, il bilancio preventivo per l’anno 2023, prevede due capitoli di entrata: ***500 “Fondo per le spese di funzionamento dell’ufficio dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza”*** e ***501 “Fondo per le spese di natura obbligatoria dell’ufficio dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza”***



Capitolo	Descrizione	Importo
500	<i>Fondo per le spese di funzionamento dell'ufficio dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza</i>	4.251.269,00 €
501	<i>Fondo per le spese di natura obbligatoria dell'ufficio dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza</i>	200.000,00 €

Come indicato in premessa, la *Legge di bilancio 27 dicembre 2017, n.205, aveva previsto ulteriori 10 unità di personale anch'esse appartenenti ad altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando obbligatorio*". Per consentire all'Autorità di far fronte ai maggiori oneri relativi al contingente di personale aggiuntivo, era stato previsto un finanziamento aggiuntivo pari ad € 259.139,00. Tale disposizione è stata prorogata fino al 31.12.2023 dal Decreto Legge 30 dicembre 2019, n.162, come modificato da Legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8. Pertanto, salvo ulteriori interventi normativi, a decorrere dal 01 gennaio 2024, il suddetto finanziamento aggiuntivo verrà meno.

Di conseguenza, le previsioni di entrata relative agli anni 2024 e 2025 risultano essere le seguenti

Capitolo	Descrizione	Importo
500	<i>Fondo per le spese di funzionamento dell'ufficio dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza</i>	3.992.130,00 €
501	<i>Fondo per le spese di natura obbligatoria dell'ufficio dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza</i>	200.000,00 €

Di eventuali modifiche nella consistenza delle entrate si terrà conto in fase di assestamento del bilancio 2023;

### **1.2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali**

Alla data di redazione della presente relazione, l'Autorità non risulta essere beneficiaria di ulteriori contributi da parte di pubbliche amministrazioni.



### **1.3 Avanzo di Amministrazione:**

Alla data di redazione del bilancio di previsione 2023, si prevede un avanzo di Amministrazione, a chiusura dell'esercizio 2022, pari ad € **3.759.932,95**.

Al riguardo, si ricorda che l'art. 15 del DPCM 168/2012 prevede, al comma 3, che l'avanzo di amministrazione possa essere utilizzato per raggiungere il pareggio di bilancio. Il comma 4 del medesimo articolo dispone: “*su richiesta motivata del coordinatore dell'Ufficio, il Garante può deliberare il riporto delle disponibilità non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario precedente, in aggiunta alla competenza degli stanziamenti del nuovo bilancio di previsione*”. **Non essendo necessario utilizzare l'avanzo per raggiungere il pareggio di bilancio si procederà all'eventuale applicazione dell'avanzo, con conseguenti variazioni di bilancio, in fase di assestamento.**

### **1.3 Altre Entrate:**

Le restanti entrate iscritte nel bilancio di previsione si riferiscono a partite di giro e, in particolare, al “recupero anticipazioni al cassiere per cassa economale” e ritenute fiscali e previdenziali, operate dall'Autorità come sostituto di imposta e per applicazione del regime “*Split Payment*”.

## ***2 – Analisi delle Spese Correnti***

### **2.1 Spese per indennità di carica del Garante, oneri riflessi e attività strumentale**

Gli stanziamenti dedicati all'indennità di carica del Garante, compresi i relativi oneri riflessi, sono definiti in coerenza con l'articolo 2, comma 4, della legge n. 112/2011 che autorizza la spesa di 200.000,00 euro interamente finanziata dall'apposito stanziamento di entrata (*cap. 501 “Fondo per*



***le spese di natura obbligatoria dell'ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza).***

L'art. 6 del Dpcm 168/12 prevede : “Al Garante è attribuita un'indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante ad un capo Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale indennità non può superare euro duecentomila lordi annui.”

L'art. 23 comma ter della Legge 214/2011 di conversione del D.L. 201/11 dispone, tuttavia, che *“Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito”*. Il comma 4 del medesimo articolo dispone, altresì, *“le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono versate annualmente al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato”*.

Di conseguenza, la misura effettiva dell'indennità da attribuire all'attuale Garante può variare, anche nel corso dell'anno, in conseguenza di variazioni del trattamento economico fondamentale del Titolare dell'incarico e viene definita, nel dettaglio, da apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base dei dati comunicati dal Ministero della Giustizia.

Dalla nota prot. 13558 del 21.01.2022 del Ministero della Giustizia – Dipartimento organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, si evince che, a decorrere dal 01 gennaio 2022, in applicazione delle norme succitate, l'indennità da corrispondere al Garante è pari ad € 38.724,15. Il differenziale tra l'importo massimo attribuibile e l'indennità effettiva, pari ad € 22.674,24 dovrà essere versato, a chiusura dell'esercizio 2023, al Fondo per l'Ammortamento dei titoli di Stato.

In Fase di definizione delle previsioni di spesa per il 2023, si è provveduto a sottrarre dallo stanziamento pari ad € 200.000,00 la somma di € 22.674,24, da versare in conto Entrate Stato, da destinare, quindi all'apposito capitolo di bilancio di questa Autorità.

La restante somma, pari ad € 177.325,76 è stata così ripartita



Indennità di carica del Garante - <b>Capitolo 101</b>	138.767,27 €
Oneri Previdenziale a carico dell'Amministrazione Calcolati su importo Massimo Indennità Garante (61.398,39) - <b>Capitolo 102</b>	18.339,64 €
Oneri IRAP calcolati su Importo Massimo Indennità Garante (61.398,39) - <b>Capitolo 103</b>	5.218,85 €
Spese di Missione in Italia e all'estero correlate all'attività del Garante - <b>Capitolo 104</b>	15.000,00 €

A seguito della determinazione dell'effettiva entità totale dell'indennità del Garante per l'anno 2023 e conseguenti oneri riflessi, si provvederà ad effettuare le eventuali variazioni, versando le somme non utilizzate in Conto Entrate Stato.

## **2.2 Spese per il personale**

La legge n. 79 del 29 giugno 2022, in fase di conversione, ha introdotto nel testo del D.l. 36/2022, l'art. 15-ter il quale prevede:

*1. Al fine di consentire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di assicurare la piena attuazione dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'art. 5, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. È istituito l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato 'Ufficio dell'Autorità garante, posto alle dipendenze dell'Autorità garante. Il personale dell'Ufficio dell'Autorità garante è vincolato dal segreto d'ufficio";*

*b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: "Art. 5-bis (Disposizioni in materia di personale). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Ufficio dell'Autorità garante, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva. La relativa dotazione organica è costituita da due posti di livello dirigenziale non generale, un posto di livello dirigenziale generale e venti unità di personale non dirigenziale, di cui 16 di categoria A e 4 di categoria B, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità dell'Autorità garante. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso".*

*2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 12 luglio 2011, n. 112, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In*



*fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, nei limiti della relativa dotazione organica. L'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzato ad assumere personale non dirigenziale di categoria A, posizione economica F1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel biennio 2022-2023, nei limiti dei posti della dotazione organica rimasti vacanti all'esito della procedura di cui al periodo precedente. Per la corresponsione dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario al personale non dirigenziale dell'Ufficio dell'Autorità garante è autorizzata una spesa pari ad euro 65.799 per l'anno 2022 e ad euro 131.597 annui a decorrere dall'anno 2023.*

*3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari ad euro 1.121.470 per l'anno 2022 e ad euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:*

*a) quanto a euro 1.000.000 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;*

*b) quanto a euro 121.470 per l'anno 2022, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle*

*risorse trasferite nel 2022 sul proprio bilancio autonomo ai sensi dell'articolo 1, comma 925, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;*

*c) quanto a euro 2.242.940 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».*

Con DPCM del 04 agosto 2022, in attuazione delle suddette disposizioni, si è provveduto all'istituzione del ruolo del personale dirigenziale e del ruolo del personale non dirigenziale dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

***La dotazione organica dell'Autorità è costituita come da tabella 1***

Dotazione Organica		
Personale dirigenziale		
Qualifica	Fascia	Numero Unità
Dirigente	I	1




Dirigente	II	2
Personale non dirigenziale		
Categoria PCM	Fascia economica di ingresso dall'esterno	Numero Unità
A	f1	16
B	f2	4

Come previsto dalla norme succitate : In fase di prima attuazione, il personale dipendente a tempo indeterminato proveniente dal comparto Ministeri o appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, in servizio presso l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.l. 36/2022, è inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'Ufficio dell'Autorità garante, nei limiti della relativa dotazione organica. Al suddetto personale risultano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni normative e contrattuali sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Alla data di entrata in vigore della legge n. 79/2022, risultavano in posizione di comando presso l'Agia n. 1 unità di personale dirigenziale di II fascia e n. 19 unità di personale non dirigenziale, come da tabella analitica di seguito riportata.

Tab. 2

Categoria PCM	Qualifica Amministrazione di appartenenza	Numero Unità
<b>Dirigente</b>	Dirigente II fascia	1
<b>A</b>	Area III - f1 Comparto Ministeri	1
	Area III - f2 Comparto Ministeri	5
	Area III - f3 Comparto Ministeri	2
	D3 ( Regioni )	2
	Area III - f4 ( Comparto Ministeri )	4
	Area III - f5 ( Comparto Ministeri )	1
<b>B</b>	Area II - f2 ( Comparto Ministeri)	1
	Area II - f3 ( Comparto Ministeri )	2
	Area II - f5 ( Comparto Ministeri )	1





Come previsto dall'art. 30, comma 2-bis, del D.lgs. 165/2001, in tema di mobilità tra pubbliche amministrazioni, il personale, in possesso dei necessari requisiti, che farà domanda di immissione nei ruoli dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, verrà inquadrato nell'area funzionale e nella fascia economica corrispondente a quella dell'amministrazione di appartenenza, secondo la tabella allegata al DPCM 26 giugno 2015 "Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale". Ove tutto il personale interessato dovesse presentare domanda di immissioni in ruolo, il contingente di personale dell'Autorità, in fase di prima attuazione, risulterà così composto:

Tab. 3

Categoria PCM	Qualifica di destinazione PCM	Numero Unità
Dirigente	Dirigente II fascia	1
A	A1	1
	A2	5
	A3	4
	A4	4
	A5	1
B	B4	1
	B5	2
	B7	1

Residuerebbero i seguenti posti vacanti in organico: n. 1 posto di Dirigente di I fascia, n. 1 posto di Dirigente di II fascia e n. 1 posto di funzionario – Area III – F1, da coprire tramite le ordinarie procedure di reclutamento.


Le succitate modifiche normative hanno un impatto significativo sulle previsioni di bilancio.

Ad oggi, infatti, questa Autorità, potendo contare esclusivamente su personale in posizione di



comando, non sostiene spese per il trattamento fondamentale delle risorse umane in servizio. Sono a carico del bilancio dell’Autorità esclusivamente i trattamenti accessori, il servizio sostitutivo di mensa e il differenziale dell’indennità di presidenza rispetto all’indennità dell’amministrazione di appartenenza, ove applicabile.

L’istituzione del ruolo, quindi, comporta un notevole aumento dei costi di personale, interamente coperti dall’aumento delle entrate già esaminato nell’apposito paragrafo. Le tabelle dalla 4 e 5, indicano, in maniera analitica, il costo annuale previsto per il personale dirigenziale e non dirigenziale. Le previsioni di spesa, elaborate in fase di approvazione della legge n. 79/2022, sono state effettuate tenendo conto delle disposizioni contrattuali valide per il personale della PCM. Le attuali voci retributive, previste dalla contrattazione del comparto PCM, sono state incrementate tenendo conto degli aumenti medi annuali previsti dai rinnovi contrattuali ancora da applicare (CCNL 2016-18 e 2019-21).




Tab. 4

Fascia	Numero	Stipendio complessivo incrementi CCNL 2016-2018	Retribuzione e posizione fissa	Retribuzione di fondamento incrementi	Oneri Previdenziali	IRAP 8,50%	Retribuzione posizione variabile	Retribuzione di risultato stimata	Retribuzione accessoria Con incrementi	Oneri Previdenziali	IRAP 8,50%	Oneri a carico dell'Amministrazione	Oneri totali previsti da tabella CCNL	Costo complessivo annuo lordo con oneri	Costo complessivo annuo lordo con oneri (incrementa)	Costo complessivo annuo lordo con oneri (incrementa)	Totale costo
I	1	57.892,87	37.593,20	99195,443	28012,793	8431,6127	60.856,60	63.990,84	1.29566,673	36576,6719	11013,16722	80.929,32	83988,448	301.262,83	312.650,57	312.650,57	312.650,57
II	2	45.260,67	12.849,81	60307,056	17030,713	5126,0998	32.678,69	33.314,72	68487,9609	19334,1514	5821,476676	45.738,80	47467,727	169.842,69	176.262,75	176.262,75	352.525,50

Tab.5

Fascia di destinazione PCM	Numero Unità per fascia	Stipendio tabellare		Indennità di Presidenza		Tredicesima		Inpdap 8,50%	Inpdap 24,20%	Indennità prorogazione oraria	FUP + Indennità + Risorse fisse performance	Straordinario		Quota TR9,60% su 80%						
		Importo Annuale	Importo totale	Importo mensile	Importo totale	Importo L.D. Autorizzato	INPDAP					IRAP	Pro capite su retribuzione	Totale annuo						
		Eventuale e TR su straordinario	Totale	Eventuale e TR su straordinario	Totale	Importo L.D. Autorizzato	INPDAP					IRAP	Pro capite su retribuzione	Totale annuo						
A1	2,00	22455,56	44913,12	629,00	15956,00	1871,38	3742,76	5418,91	15427,95	11880,00	23760,00	6000,00	7201,92	299168,8018	2998,85	8429,35	3821,26	7645,51	7616,164	
A2	5,00	23260,60	116303,00	7548,00	37440,00	1934,38	9691,92	13917,47	39623,85	11880,00	59400,00	15000,00	18004,8				4579,35	22896,76		
A3	4,00	24571,59	98286,36	635,00	30480,00	2047,63	8190,53	11641,34	33143,57	11880,00	47520,00	12000,00	14403,84				4463,56	17854,23		
A4	4,00	26991,80	107967,20	676,00	32448,00	2249,32	8997,27	12700,06	36157,82	11880,00	47520,00	12000,00	14403,84				4702,70	18810,81		
A5	1,00	28747,91	28747,91	812,00	8112,00	2395,66	2395,66	3336,72	9499,85	11880,00	11880,00	3000,00	3000,96				4157,61	4157,61		
B4	1,00	3938,46	3938,46	660,00	6600,00	1611,54	1611,54	6667,10	9420,00	9420,00	9420,00	3000,00	3005,64				3069,70	3069,70		
B5	2,00	20572,15	41144,30	550,00	11000,00	1714,35	3428,69	4910,70	13981,06	9420,00	18840,00	6000,00	7111,40				3402,74	6805,48		
B7	1,00	22539,04	22539,04	550,00	5500,00	1878,25	1878,25	2636,47	7506,18	9420,00	9420,00	3000,00	3005,64				3335,98	3335,98		
Totale	20,00	479239,39	479239,39	150276,00	6600,00	39936,62	39936,62	56903,42	162007,39	27760,00	27760,00	6000,00	69637,92	99168,80	2398,85	8429,35	31332,90	84573,08	7616,164	
					161531,67			61185,49	174441,74		27760,66	64494,00								98994,22
		Arrotondam	ento (																	



Sulla base delle previsioni di spesa, la somma totale destinata al pagamento delle spese di personale è stata così ripartita su capitoli di spesa di nuova istituzione


601	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE PERSONALE NON DIRIGENZIALE	852.427,87 €
602	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE	305.034,76 €
603	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE	72.456,37 €
604	TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE (F.U.P. - ARTT. 15 E 18 CCNL COMPARTO PCM)	162.960,00 €
605	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE	39.436,32 €
606	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE	13.851,60 €
607	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE	99.168,80 €
608	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE	23.998,85 €
609	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE NON DIRIGENZIALE	8.429,35 €
610	TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DIRIGENZIALE	219.974,36 €
611	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE AL PERSONALE DIRIGENZIALE	62.074,22 €
612	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DIRIGENZIALE	18.683,81 €
613	TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO AL PERSONALE DIRIGENZIALE I CUI ALL' ART. 3 DEL D.LGS. N. 165/2001	266.542,60 €
614	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DIRIGENZIALE	75.244,97 €
615	ONERI PER IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DIRIGENZIALE	22.656,12 €
<b>TOTALE</b>		<b>2.242.940,00 €</b>

### **2.2.1 Retribuzione accessoria personale.**

L'esercizio finanziario 2023, come più volte ribadito nella presente nota illustrativa, vedrà il passaggio da una struttura organizzativa caratterizzata dalla presenza di solo personale in comando, ad una struttura con personale di ruolo. Ciò comporterà importanti modifiche relative alla retribuzione accessoria del personale.

In continuità con quanto previsto in precedenza per il personale in comando presso l'Autorità, anche al personale di ruolo si applicheranno, in quanto compatibili, le disposizioni normative e contrattuali valide per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per quanto concerne la retribuzione di risultato relativa all'anno 2022, in analogia con quanto fatto nei precedenti esercizi finanziari, il fondo incentivante destinato alla produttività del personale AGIA, nel rispetto dell'art. 82 del CCNL 2002/2005 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, verrà alimentato con i risparmi di gestione riferiti alle spese del personale e con le somme accantonate, nel corso della gestione finanziaria, di una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. Di tale quota, la metà costituirà economia di bilancio, le rimanenti somme saranno destinate, nell'ambito della medesima unità previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come



disciplinate dalla contrattazione di comparto [...]” art. 43 comma 5 legge 449/97.

Tutto ciò premesso, a seguito dell’approvazione del conto consuntivo relativo all’anno 2022, si procederà a quantificare gli effettivi risparmi di gestione realizzati sulle spese di personale previste, a cui sarà aggiunta una quota pari all’1% delle spese per consumi intermedi, ove l’obiettivo di risparmio risulti effettivamente conseguito.

Di conseguenza, in fase di assestamento del bilancio preventivo 2023, si procederà, con Decreto del Garante, ad effettuare il prelievo dall’avanzo di Amministrazione riferito all’anno 2022, delle somme destinate alla retribuzione accessoria effettiva, con conseguenti variazioni relative ai competenti capitoli di bilancio.


Al fine di evitare la commistione tra fondi relativi alla gestione pre e post-istituzione del ruolo, i fondi destinati alla retribuzione della performance 2022 saranno gestiti sui capitoli 106, 107 e 108 per le competenze destinate al personale non dirigenziale e sui capitoli 115, 116 e 117 per quanto concerne la retribuzione di risultato del Dirigente Coordinatore. Ciò al fine di tenere distinti i fondi relativi alla nuova gestione del personale e agevolare le attività di controllo da parte dei revisori dei conti.

La distribuzione delle somme destinate alla retribuzione di risultato avverrà secondo lo schema di valutazione della performance messo a punto da questa Autorità a decorrere dall’anno 2022.

Si segnala che il sistema applicato fino ad oggi da questa Autorità prevedeva che al pagamento delle indennità accessorie previste dalla contrattazione di comparto provvedesse direttamente la Presidenza del Consiglio a cui l’AGIA rimborsava, al termine di ciascun esercizio finanziario, il totale delle somme erogate al personale. L’Istituzione del ruolo, al contrario, comporterà l’esigenza per l’Autorità di corrispondere al proprio personale l’intera retribuzione accessoria.

A tal fine, è stato istituito il capitolo 604 “Trattamenti economici accessori al personale non dirigenziale”, il quale accoglie le somme destinate alla retribuzione accessoria al personale di ruolo. Le risorse a disposizione saranno utilizzate, in parte, per la copertura degli istituti contrattuali previsti dal CCNL e dai CCNI del comparto Presidenza. Si fa riferimento, in particolare, alle indennità previste dagli artt. 15 e 18 del CCNI normativo 2006-2009, così come rimodulate dai successivi interventi negoziali e alle altre indennità legate a incarichi specifici del personale, si veda, ad esempio, l’indennità di cassa.

Le somme non utilizzate per le finalità di cui sopra saranno destinate alla valorizzazione del personale e,



pertanto, saranno oggetto di contrattazione con le OO.SS. del comparto PCM. Confluiranno nel fondo destinato alla contrattazione, le somme destinate alla retribuzione del personale non utilizzate nel corso del 2023, nei limiti e con le modalità previste dalla contrattazione di comparto. La costituzione del fondo destinato alla valorizzazione del personale sarà oggetto di apposito atto di questa Autorità. Sarà necessario, inoltre, aggiornare il sistema di valutazione della performance al fine di adeguarlo alla nuova struttura organizzativa dell'ente.

### **2.3 Spese per consumi intermedi**

La voce di spesa in esame, per la quale è stata stimata una somma pari ad euro 294.955,00 accoglie le somme finalizzate alla dotazione dei beni e dei servizi necessari all'Ufficio per consentire il pieno esercizio delle funzioni istituzionali conferite al Garante dall'articolo 3 della legge n.112/2011, in linea con quanto previsto nel 2022;

Si richiama, al riguardo, la legge 27 dicembre 2019 n. 160, ed in particolare i commi 590 e seguenti dell'art. 1, i quali hanno introdotto nell'ordinamento nuove norme di contenimento della spesa, da tenere in considerazione ai fini dell'assestamento e delle variazioni del bilancio 2020 e della formulazione dei bilanci degli esercizi successivi.

In attuazione di tali norme, i valori complessivi della spesa per l'acquisto di beni e servizi rientranti nelle spese di funzionamento a partire dall'esercizio 2020 non possono essere superiori al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Sono consentite rimodulazione degli importi tra i capitoli sottoposti a vincolo. In tale ambito, le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132.

Il limite di spesa per l'acquisto di beni e servizi rientranti in costi di funzionamento, così determinato, è pari ad euro 256.715,99.

La tabella "Dimostrazione rispetto limiti di spesa" allegata alla presente relazione dettaglia la



determinazione dei limiti di spesa sopra indicati. Il totale delle spese programmate per acquisto di beni e servizi per il funzionamento dell'Autorità sottoposti a vincoli di bilancio è pari ad € 256.455,00 e, quindi, inferiore al limite di spesa.


Si ritiene utile segnalare che il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 ha abrogato l'art. 1, comma 610, della legge 160/2019. Pertanto i vincoli specifici relativi alla spesa informatica non risultano più in vigore.

#### **2.4 Spese per interventi**

In coerenza con le finalità istituzionali attribuite all'Autorità dall'articolo 3 della legge n.112/2011, nonché con gli obiettivi e i programmi definiti dal Garante nel Documento di programmazione triennale 2020-2023, sono stati previsti interventi per complessivi euro 1.378.450,55.

Gli stanziamenti delle voci in esame tengono conto della realizzazione dei seguenti progetti ed iniziative future:

- realizzazione di progetti ed iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in collaborazione con associazioni e soggetti privati comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età (cap.170, 176, 177 e 178), con uno stanziamento complessivo pari ad euro 1.233.450,57;
- realizzazione di iniziative connesse con la Giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (cap.172), pari ad euro 85.000,00;
- concessione di contributi a progetti/iniziative promossi da associazioni, organizzazioni o enti senza scopo di lucro, secondo le disposizioni del decreto del Garante rep.n.43/2014 prot.n.2011 del 17.06.2014 e s.m.i. (cap.173), con uno stanziamento complessivo pari ad euro 60.000,00;



Come peraltro già fatto nell'esercizio in corso, in fase di assestamento, si provvederà alle eventuali modifiche anche tenendo conto dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2022.

### **2.5 Spese in conto Capitale**

Le spese in conto capitale previste, per l'anno 2022, sono pari ad € 41.000, in diminuzione rispetto alle previsioni dell'anno precedente, in considerazione del fatto che non si prevede di effettuare particolari interventi di rinnovo delle dotazioni informatiche e delle attrezzature nel corso del 2022.

La consistenza dello stanziamento relativo alle spese in conto capitale è destinata prevalentemente all'acquisto di attrezzature informatiche (cap.201) e per la realizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi (cap.204), nonché il potenziamento degli strumenti web dell'Autorità, al fine di accrescere la visibilità e ottimizzare la fruizione delle informazioni da parte degli utenti esterni.


### **2.6 - Fondo di Riserva**

Il Fondo di riserva, destinato a coprire eventuali spese impreviste e non preventivabili che dovessero insorgere nell'esercizio 2023, è stato determinato in euro 76.080,66, in linea con quanto previsto per il 2022.

In sede di approvazione del rendiconto 2022 si valuterà la possibilità di adeguare il fondo di riserva anche sulla base di quanto emerso da tale gestione.

### **2.7 – Vincoli di Finanza Pubblica**

Con le nuove norme relative ai limiti di spesa per beni e servizi rientranti nelle spese di funzionamento, la legge 27 dicembre 2019 n. 160 abroga le precedenti norme di contenimento della spesa per consumi intermedi, ed in particolare, per quanto di competenza dell'Autorità, l'articolo 8,





comma 3, del DL 95/2012 e l'articolo 50, comma 3, del DL 66/2014.

Al fine però di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, l'Autorità è tenuta, ai sensi del comma 594 della stessa legge, a versare annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento.

Allo scopo, è stanziata nel capitolo 302, versamenti all'entrata dello Stato, la somma di 200.517,03.

La suddetta somma è stata calcolata sulla base della tabella di seguito riportata.

Disposizione di contenimento D.L. n. 95/2012, conv. L. n.	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare
Art. 8 comma 3 - D.L. 95/2012 - legge di conversione 135/2012 (spese per consumi intermedi)	107783,51	10778,35	118561,86
Disposizione di contenimento D.L. 66/2014 -- legge di conv	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare
Art. 50 comma 3 (acquisti di beni e servizi per consumi intermedi)	53891,75	5389,18	59280,93
Disposizione di contenimento D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011			Previsione importo da versare
Art. 23-ter comma 4 (somme rivenienti dall'applicazione misure in materia di trattamenti economici) Versamento al capitolo 3512- capo X- bilancio dello Stato			22.674,24
<b>Totale previsto Capitolo 302 - Esercizio Finanziario 2023</b>			<b>200.517,03</b>

La suddetta somma verrà incrementata, in fase di assestamento di bilancio, dell'importo corrispondente alla dotazione finanziaria vincolata

### 3 - PREVISIONI DI CASSA

Le previsioni di cassa sono state formulate in coerenza con le esigenze di pagamento previste nell'esercizio 2023 in relazione agli incassi previsti dai trasferimenti da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri; si è tenuto conto dell'effettiva capacità di spesa in relazione agli stanziamenti di competenza e della necessità di smaltimento dei residui passivi.



Di seguito, si riporta un riepilogo delle previsioni di cassa per l'esercizio 2023:

Fondo di cassa presunto al 01/01/2023	5.084.346,72
Incassi previsti nel 2023	4.579.269,00
Pagamenti previsti nel 2023	5.909.955,34
Saldo previsto al 31/12/2023	3.753.660,38

#### **4 -BILANCIO PLURIENNALE 2023-2025**

Al bilancio 2023 è allegato, ai sensi dell'articolo 14 del DPCM n. 168/2012, il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 anche secondo il piano dei conti integrato.

Il bilancio pluriennale definisce il quadro di risorse finanziarie che si prevede di impegnare nel triennio considerato, evidenziando la correlazione esistente tra i flussi di entrata e quelli di uscita.

Il bilancio di previsione pluriennale presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del bilancio annuale di previsione. Gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione pluriennale per il primo anno di riferimento corrispondono a quelli contenuti nel bilancio annuale di previsione del medesimo esercizio.

Le risorse previste per le annualità 2024 e 2025 sono state stanziare sulla base dei trasferimenti previsti nel bilancio di previsione 2021-2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinati al funzionamento dell'Autorità con riferimento alle medesime annualità.

Con la nuova previsione per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Autorità provvederà ad aggiornare ed apportare le eventuali variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio pluriennale, in coerenza con gli obiettivi e i programmi da realizzare in ciascun anno di riferimento, come individuati nel documento programmatico. Gli esercizi del triennio di previsione sono formulati in pareggio finanziario.



**Allegato 1** “ Dimostrazione Rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 1, commi 590 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019 n. 160.”

Capitolo	Piano dei conti	2016	2017	2018	MEDIA	DESCRIZIONE	Previsione 2023
130	U.1.03.02.02.000	4.009,75	5.311,44	15.888,37	8.403,19	SPESE PER MISSIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO	8.000,00 €
131	U.1.03.01.02.000	5.650,32	10.795,52	14.153,75	10.199,86	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI STRUMENTALI AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	10.000,00 €
132	U.1.03.02.02.000	1.056,16	142.637,30	51.339,96	65.011,14	SPESE PER L'ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	35.000,00 €
133	U.1.03.02.19.000	47.189,87	0,00	52.345,32	33.178,40	SPESE PER LA REALIZZAZIONE, LO SVILUPPO E LA MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI	35.000,00 €
134	U.1.03.02.02.000	4.198,20	22.033,88	10.892,11	12.374,73	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE ISTITUZIONALI ANCHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE	17.000,00 €
135	U.1.03.02.11.000	4.800,00	0,00	21.994,05	8.931,35	SPESE PER ATTIVITA' DI ANALISI, STUDI E RILEVAZIONI	4.000,00 €
136	U.1.03.02.02.000	11.666,35	35.611,39	32.521,18	26.599,64	SPESE DI PUBBLICAZIONE E STAMPA	37.355,00 €
137	U.1.03.02.16.000	12.972,29	1.359,13	1.686,60	5.339,34	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2.000,00 €
138	U.1.03.02.05.000	5.882,81	3.596,71	5.405,64	4.961,72	SPESE PER CANONI TELEFONICI, SATELLITARI E DI COMUNICAZIONE	3.000,00 €
140	U.1.03.02.10.000	0,00	4.980,00	19.397,91	8.125,97	SPESE PER CONSULENTI ED ESPERTI EX ART.4, CO.2, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	- €
141	U.1.03.02.11.000	0,00	0,00	24.549,35	8.183,12	SPESE PER ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI EX ART.4, CO.3 E 4, DEL DPCM 20.07.2012 N.168	- €
143	U.1.03.01.01.000	1.955,20	348,50	0,00	767,90	SPESE PER ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI	500,00 €
144	U.1.03.02.04.000	20.528,60	39.940,00	3.690,00	21.386,20	SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE E DI ACCRESCIMENTO PROFESSIONALE	20.600,00 €
145	U.1.03.02.01.000	7.102,00	7.300,00	7.300,00	7.234,00	SPESE CONNESSE ALLE FUNZIONI DI CONTROLLO	14.000,00 €
146	U.1.03.02.99.000	119,67	776,60	992,28	629,52	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONFERENZA NAZIONALE PER LA GARANZIA DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	3.000,00 €
147	U.1.03.02.99.000	826,70	8.613,76	7.413,32	5.617,93	SPESE PER LE ATTIVITA' DELLA CONSULTA NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI	3.000,00 €
148	U.1.03.02.99.000	0,00	0,00	4.467,62	1.489,21	SPESE PER LE ATTIVITA' DI COMMISSIONI E DI AUDIZIONI	3.000,00 €
149	U.1.03.02.02.000	1.074,70	1.253,00	384,00	903,90	SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	3.000,00 €
150	U.1.03.02.17.000	0,00	0,00	3.000,00	1.000,00	SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA	3.000,00 €
153	U.1.03.02.04.000		32.940,00	965,00	11.301,67	SPESE PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX D.LGS N. 81/2008 E S.M.I.	9.000,00 €
156	U.1.03.02.11.000		0,00	0,00	0,00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	30.000,00 €
157	U.1.03.02.18.000		0,00	0,00	0,00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	500,00 €
159	U.1.03.02.17.000			318,57	106,19	AGGI DI RISCOSSIONE	1.500,00 €
160	U.1.03.02.19.000			27.406,08	9.135,36	RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	9.000,00 €
161	U.1.03.02.19.000			17507	5.835,67	RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI	
162	U.1.03.02.99.000	0,00	0,00	0,00	0,00	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI PROTEZIONE DEI MINORI MSNA	5.000,00 €
						MEDIA	<b>Proposta di previsione</b>
	Totale	129.032,62	317.497,23	323.618,11		256.715,99 €	256.455,00 €

